



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 59

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2024 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. 201/2022 ANNO 2024.

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Taverna Caterina	Vice Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Serato Sara	Componente del Consiglio	Presente
Cristin Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Pizzin Michela	Componente del Consiglio	Assente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Zanon Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Buoncristiano Rosa	Componente del Consiglio	Assente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Assente
Nali Camilla	Componente del Consiglio	Presente
Dreossi Arianna	Componente del Consiglio	Presente
Tuniz Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Vice Segretario Mason Dott.ssa Angela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Il Consigliere Vocchini Massimo abbandona l'aula alle ore 19.18 prima della discussione del punto n. 8 all'ordine del giorno. Presenti n. 14.

Uditi gli interventi che si riportano nei punti principali.

Il Sindaco illustra brevemente il contenuto della delibera.

Il Consigliere Bertoldi chiede un incontro con la NET.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente , con proprio provvedimento , un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni , dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione , corredati di un'apposita relazione tecnica , con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia , con parere n . 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate , rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale , nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare entro il 31/12/2025 l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche , della tutela e promozione della concorrenza e del mercato , nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giorgio di Nogaro e dato atto che

- l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PRESO ATTO della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., possedute dall'Ente al 31/12/2023, approvata con deliberazione consiliare n. 56 del 23/12/2024;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare entro il 31/12/2025 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31/12/2024;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTA la Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 al 31/12/2024 predisposto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e secondo le schede del Mef Dipartimento del tesoro, Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

RISCONTRATO che sulla base delle risultanze dalla revisione, di cui all'allegato A) della presente deliberazione, gli interventi di razionalizzazione, al 31/12/2024, le partecipazioni nelle società sono i seguenti:

1) i mantenimenti delle seguenti partecipazioni:

- partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A. (quota 1,764729%);
- partecipazione diretta nella società NET S.p.A (quota 2,3110%);
- partecipazione indiretta nella società ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. (tramite CAFC S.p.A.) (quota 0,900012%) ;
- partecipazione indiretta nella società ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. (tramite NET S.p.A.) (quota 0,007857%);

2) la razionalizzazione mediante messa in liquidazione della seguente partecipazione:

➤partecipazione indiretta in EXE S.p.A. (tramite NET S.p.A.) (quota 0,564331%), procedura di liquidazione ancora in corso dal 31/08/2017;

RICHIAMATE inoltre le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti relative alla cognizione e conseguente razionalizzazione periodica che stabiliscono che “I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute;

DI PRECISARE che non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi, e quindi per quanto riguarda il Comune di San Giorgio di Nogaro C.A.M.P.P. e COSEF;

RICHIAMATO L'art. 30, commi 1 e 2, del D.Lgs. 201/2022, concernente il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. 2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”;

DATO ATTO che tale cognizione:

-rileva per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi indicati del contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato D.Lgs. 201/2022;

-rileva la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

-è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

PRECISATO che l'art. 2, lett. c), del D.Lgs. 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, in condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, qualità e sicurezza;

DATO ATTO che sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”;

CHE i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 2., lett. d), del D.Lgs. 201/2022 che definisce i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica quali servizi di interesse economico generale, di livello locale, suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione del servizio ed in particolare di pertinenza dei seguenti settori:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- TPL

DATO ATTO che per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la cognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO/ATA/ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO, ecc.) se affidanti i relativi servizi;

DI VEIDENZIARE che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art. 30 del medesimo decreto deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac unitamente alla tabella contenente alcuni dati di sintesi sull'ente e sugli affidamenti di servizi pubblici locali da esso disposti, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale, nell'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione ed inoltre è reso accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza Anac;

DI PRECISARE che il perimetro dei servizi pubblici locali a rete, oggetto della cognizione ex art. 30 TUSPL per l'anno 2024, nel Comune di San Giorgio di Nogaro è così definito:

- Cafc S.p.A. (servizio idrico integrato)
- Net S.p.A. (Rifiuti – igiene ambientale)

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del succitato art. 30 "servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati "In House", l'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti AUSIR ha trasmesso, di cui al nostro protocollo n. 0024536 del 28/11/2025 le relazioni sulla situazione gestionale dei servizi svolti nel corso dell'anno 2024 dalle società NET S.p.A, per la gestione integrata dei rifiuti urbani, e CAFC S.p.A, in merito alla gestione del servizio idrico integrato, con riferimento ai contesti territorialmente più ampi in cui operano le singole società autorizzate all'erogazione dei suddetti servizi, rispetto al territorio del singolo Ente.;

DI PRECISARE che tale relazione deve altresì indicare, in base all'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022, le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

EVIDENZIATO che le suddette relazioni costituiscono appendice della relazione ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016, "Appendice dell'allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO delle relazioni di ricognizione dei “Servizi pubblici locali di rilevanza economica esternalizzati” (non a rete), predisposte, ognuno per quanto di competenza, dai rispettivi responsabili dei Area, allegate alla presente, di cui all’allegato B:

- prot. 0024954 del 05/12/2025 Area Lavori Pubblici
- prot. 0024972 del 05/12/2025 Area Amministrativa-Affari Generali

CHE il perimetro dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica esternalizzati (non a rete), oggetto della ricognizione ex art. 30 TUSPL per l’anno 2024, nel Comune di San Giorgio di Nogaro è così definito:

- servizi cimiteriali
- illuminazione votiva
- servizio di refezione scolastica

Visto il parere di regolarità Tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:

presenti n. 14, voti favorevoli n. 9, contrari n. 0; astenuti n. 5 (Nali, Dreossi, Bertoldi, Fabris, Tuniz);

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

1. DI PRENDERE ATTO di quanto disposto con la delibera di consiliare n. 56 del 23/12/2024, con cui è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., possedute dall’Ente al 31/12/2023;
2. DI APPROVARE la Revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 al 31/12/2024” predisposto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e secondo le schede del Mef Dipartimento del Tesoro, Allegato A, parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
3. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
4. DI APPROVARE, posto il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D. Lgs. 175/2016, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, al 31/12/2024, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Giorgio di Nogaro di seguito elencate:
 - partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A.;
 - partecipazione diretta nella società NET S.p.A.;
 - partecipazione indiretta nella società ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. (tramite CAFC S.p.A.);
 - partecipazione indiretta nella società ECO SINERGIE SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. (tramite NET S.p.A.);

5. DI CONFERMARE la razionalizzazione mediante messa in liquidazione della seguente partecipazione:
➤partecipazione indiretta in EXE S.p.A. (tramite NET S.p.A.), procedura di liquidazione ancora in corso dal 31/08/2017;
6. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A;
8. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
9. DI PRENDERE ATTO che in appendice alla revisione periodica (allegato A), sono inserite le relazioni di ricognizione effettuata dall'AUSIR, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, della situazione gestionale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2024 afferenti all'Ambito Territoriale Ottimale, come individuato dall'art. 3 della L.R. n. 5/2016, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
10. DI PRENDERE ATTO delle relazioni di ricognizione dei "Servizi pubblici locali di rilevanza economica esternalizzati", predisposte, ognuno per quanto di competenza, dai rispettivi responsabili dei Area, di cui all'allegato B, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
11. DI DARE ATTO che il provvedimento di ricognizione di cui alla presente deliberazione verrà trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, e reso disponibile alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, ex art. 20, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
12. DI PORVVEDERE, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022, che la relazione di cui all'art. 30 venga pubblicata sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'ANAC unitamente alla tabella contenente alcuni dati di sintesi sull'ente e sugli affidamenti di servizi pubblici locali da esso disposti, che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
13. DI DARE ATTO che il TPO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;
14. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Sindaco:

presenti n. 14, voti favorevoli n. 9, contrari n. 0; astenuti n. 5 (Nali, Dreossi, Bertoldi, Fabris, Tuniz);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2024 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. 201/2022 ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 10/12/2025

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2024 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A RILEVANZA ECONOMICA EX ART. 30 D.LGS. 201/2022 ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 10/12/2025

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Frate Pietro

Il Vice Segretario
Mason Dott.ssa Angela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 03/01/2026 al 17/01/2026 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 03/01/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Concina

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì 29/12/2025

Il Responsabile dell'esecutività
Francesca Concina

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASON ANGELA

CODICE FISCALE: MSNNGL63B67H895C

DATA FIRMA: 30/12/2025 12:38:42

IMPRONTA: 81C0BA9799701899917CCEDAAAC3BA393D649DF4D015D2104B3DB490C449E6BE
3D649DF4D015D2104B3DB490C449E6BEFB2F1F73F441BD3A6551CEF0605F98AA
FB2F1F73F441BD3A6551CEF0605F98AAA5F06AF8F2E899BCC0ECA30BD0300DBE
A5F06AF8F2E899BCC0ECA30BD0300DBE9A49FDE42E37A92CAE9C39DBB9E85BD8

NOME: DEL FRATE PIETRO

CODICE FISCALE: DLFPTR53A07E625P

DATA FIRMA: 30/12/2025 13:24:32

IMPRONTA: 691014B6F45CA37A790D579E268996E5EB8860E9CC1EC5D06F9821E6E0D1B275
EB8860E9CC1EC5D06F9821E6E0D1B275329ACA2FFE2FA5740D7D93B3862B2B8F
329ACA2FFE2FA5740D7D93B3862B2B8FE0A5841D283F912C60B2B0B7D0F32EEB
E0A5841D283F912C60B2B0B7D0F32EEB047AA02B0AA5BB1A38A7BFF5E8426904

NOME: CONCINA FRANCESCA

CODICE FISCALE: CNCFNC90T57F356J

DATA FIRMA: 30/12/2025 13:34:45

IMPRONTA: 0923ADD669811D4D2CDD35DE3C9075D5AF36CC269147DCD979B366B1B1CC8554
AF36CC269147DCD979B366B1B1CC85546BE885822DCE9DD3D2ACB0445AF19E66
6BE885822DCE9DD3D2ACB0445AF19E66237AE36461C7F8E018268494F5D4C32B
237AE36461C7F8E018268494F5D4C32B1384E49BFF4EBDAFD83E419C036C102B